ISTITUZIONE DELLE INDENNITA' DI IMBARCO E DI NAVIGAZIONE PER IL PERSONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Art. 4

Indennità di navigazione

L'indennita' di navigazione di cui ai precedenti articoli 1 e 2 spetta per i giorni in cui l'unita' esegue servizi di navigazione in specchi di acqua distanti almeno 5 miglia dalle opere murarie piu' foranee di ciascun porto o sede, per una durata non inferiore ad otto ore consecutive. Qualora, per lavori o per altri motivi, l'unita' debba rimanere assente dalla sede di normale assegnazione sara' ugualmente corrisposta l'indennita' di navigazione al personale ammogliato imbarcato, in aggiunta alla indennita' di imbarco, per tutto il periodo della permanenza dell'unita' fuori della normale sede.

Versione in vigore dal 8 agosto 1967, non più in vigore dal 21 novembre 1987 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione delle indennita' di imbarco e di navigazione per il personale della Guardia di finanza
Estremi	Legge 27 luglio 1967, n. 631
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 agosto 1967

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-delle-indennita-di-imbarco-e-di-navigazione-per-il/art-4-indennita-di-navigazione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it